

71.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1498	(Articoli del relativo decreto-legge)	1481
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione disposta dal collegio costituito presso il Tribunale di Roma)	1498	(Emendamenti)	1484
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	1497	(Ordini del giorno)	1486
Disegno di legge di conversione n. 1180:		Disegno di legge di conversione S. 798 (Approvato dal Senato) n. 1352:	
(Articolo unico)	1469	(Articolo unico)	1491
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	1469	(Articoli del relativo decreto-legge)	1491
(Articoli del relativo decreto-legge)	1470	(Emendamento)	1493
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	1475	Missioni vevoli nella seduta dell'11 ottobre 1994	1497
Disegno di legge di conversione n. 1177:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	1481	(Annunzio)	1497
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	1481	(Conferma dell'assegnazione a Commissione in sede referente e richiesta di parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)	1497
		Richiesta ministeriale di parere parlamentare	1498

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 1994, N. 516, RECANTE PROVVEDIMENTI FINALIZZATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'INDEBITAMENTO DELLE SOCIETÀ PER AZIONI INTERAMENTE POSSEDUTE DALLO STATO, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'EFIM ED ALTRI ORGANISMI (1180).

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi, è convertito in legge con le modificazioni apportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 555, 28 febbraio 1994, n. 140, 29 aprile 1994, n. 262, e 29 giugno 1994, n. 417.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) SpA e delle società controllate interamente dallo stesso nonché del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla

garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi ».

All'articolo 2:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Per il triennio 1994-1996, il contributo al fondo nazionale di garanzia di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è stabilito in misura non superiore al 5 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare. Restano ferme le altre disposizioni concernenti il fondo medesimo contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1 ».

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 11:

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Le disposizioni del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi sui rifinanziamenti del Mediocredito centrale ad altre banche, a fronte di finanziamenti da queste concessi a piccole

e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;

b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale.

2-bis. Il contributo agli interessi per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 è pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento; per le imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, detto contributo è pari al 45 per cento del tasso di riferimento. La misura di tali contributi potrà essere variata nella misura massima compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Al solo fine della riduzione progressiva del costo dell'indebitamento contratto, fino al 31 dicembre 1993, dalle società interamente possedute dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle società ivi contem-

plate, in sostituzione di debiti già esistenti, per le finalità di cui allo stesso comma 1, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosità delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che il Fondo nazionale di garanzia ha personalità giuridica ed autonomia patrimoniale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo delibera il proprio statuto, che disciplina l'organizzazione interna. Lo statuto è approvato dal Ministro del tesoro, sentite la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Banca d'Italia, entro i successivi sessanta giorni.

3. Restano ferme le altre disposizioni e le attribuzioni concernenti il Fondo nazionale di garanzia contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

ARTICOLO 3.

1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si intende come numero fisso di componenti ed è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Per l'esercizio di queste ultime, resta ferma la composizione dei collegi stabilita dal decreto-legge 15 no-

vembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive, con eventuale assegnazione di ufficio di durata non superiore ad un anno. L'articolo 3, comma 10, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si interpreta nel senso che i presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo sulle amministrazioni dello Stato fanno parte dei collegi della sezione di controllo, fermo restando il numero dei componenti.

ARTICOLO 4.

1. Nell'ambito delle misure di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, il commissario liquidatore dell'EFIM può predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia che andrà a scadere il 30 giugno 1996 per il personale delle società controllate dall'EFIM, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale.

2. Il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, può riguardare società interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, società in stato di crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero società poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa o società coinvolte nelle operazioni indicate nell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993.

3. Ai fini di realizzare il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, le società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19

dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, ovvero dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, poiché poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del programma di cui al comma 1, il commissario liquidatore provvederà:

a) nei limiti di 1.500 unità, per le società diverse dalle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993 ed in particolare sulla somma riservata ai pagamenti con le modalità di cui all'articolo 4, comma 12, primo periodo, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993;

b) nei limiti di 1.050 unità per le società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi destinati alle medesime società, per un ammontare non inferiore a lire 1.500 miliardi, per le finalità di cui al decreto-legge n. 487 del 1992, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462.

ARTICOLO 5.

1. Possono essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'articolo 4

i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla data del 30 giugno 1996 siano in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

2. Possono altresì essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'articolo 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 30 giugno 1996 risultino di età non inferiore a cinquantacinque anni se uomini e cinquanta anni se donne e che possano far valere i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non più di trenta anni di anzianità contributiva. Agli stessi lavoratori è concesso un aumento dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

3. Le domande di prepensionamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere presentate irrevocabilmente alle società di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 o 2, ovvero che li matureranno nel corso del periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1996.

4. Le società, sulla base del programma di cui all'articolo 4, comma 1, e delle domande presentate dai lavoratori, provvederanno a selezionare le stesse. Le domande accolte saranno trasmesse all'INPS e all'INPDAL dalle società per i propri dipendenti, al maturarsi dei requisiti sog-

gettivi. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAL, si considera estinto, senza diritto al preavviso per entrambe le parti, nell'ultimo giorno del mese in cui le società effettuano la trasmissione delle domande stesse.

5. Per impiegati ed operai, che beneficino del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Le società, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, sono tenute a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, l'importo relativo agli oneri complessivi di cui al presente comma. Per il personale dirigente, che benefici del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, le società sono tenute a corrispondere all'INPDAL, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'istituto stesso, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione pensioni sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.

6. Le società richiederanno, nella misura del fabbisogno, al commissario liquidatore dell'EFIM, le somme necessarie per far fronte al pagamento dei contributi relativi al pensionamento anticipato dei dipendenti che ne hanno titolo. Tali

somme devono essere utilizzate esclusivamente per provvedere ai suddetti pagamenti.

ARTICOLO 6.

1. I contratti di appalto conclusi dalle società controllate dall'EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, per le quali l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa, si sciolgono per effetto della dichiarazione di liquidazione coatta, a meno che il Commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, se è stato nominato, e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, non dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni novanta dalla dichiarazione di liquidazione coatta.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, in nessun caso la liquidazione coatta disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, rileva quale presupposto per l'applicazione nei confronti delle società poste in liquidazione, sia di norme di legge e di regolamento, sia di provvedimenti amministrativi o di clausole contenute in atti e contratti di qualsiasi tipo relativi ad appalti e concessioni di opere pubbliche che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della liquidazione coatta.

ARTICOLO 7.

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

« *f-bis*) in relazione alle compensazioni tra i debiti verso l'Ente soppresso e le società dal medesimo Ente controllate

sorti anche successivamente alla data del 18 luglio 1992 e i crediti esigibili vantati verso le medesime società. ».

ARTICOLO 8.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« 2-*quater*. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo all'EFIM ed alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia e con committenti, pubblici o privati, appartenenti ai predetti Stati, sono trasferiti dal commissario liquidatore, anche in deroga al programma di cui all'articolo 2, comma 2, ed ai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, in una o più società all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore degli elementi patrimoniali da trasferire. Il trasferimento dei predetti elementi patrimoniali è effettuato ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Sono trasferiti anche i crediti e le disponibilità rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecuzione dei predetti contratti di fornitura.

2-*quinquies*. Alle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-*quater* si applicano le norme di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, come per le operazioni previste dall'articolo 4, comma 9.

2-*sexies*. Il decreto del Ministro del tesoro, di cui al comma 2-*quater*, tiene luogo a tutti gli effetti degli atti previsti dal codice civile per la realizzazione del

trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali di cui al comma 2-*quater*, ivi comprese le perizie e le relazioni. Il termine previsto dall'articolo 2503 del codice civile per l'opposizione dei creditori è ridotto a quindici giorni. Il capitale sociale della società risultante dall'operazione di trasferimento sarà corrispondente alla somma dei valori di libro degli elementi patrimoniali, attivi e passivi trasferiti.

2-*septies*. Le società risultanti dalle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-*quater*, direttamente o indirettamente, riconducibili all'ente soppresso sono escluse dalla procedura di attuazione della liquidazione dell'ente soppresso e sono trasferite al Ministero del tesoro. ».

2. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, introdotto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, è abrogato.

ARTICOLO 9.

1. All'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli oneri relativi alle operazioni di cui al comma 2, derivanti da atti compiuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 giugno 1994, ancorché posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti, sono a carico dei proventi delle operazioni stesse ovvero, per le operazioni non perfezionate, sono imputati al capitolo relativo all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428. I proventi netti sono versati alla entrata del bilancio dello Stato, con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro. ».

ARTICOLO 10.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, è sostituito dal seguente:

« 3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione negli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonché della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1994, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla Società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1994. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta Società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa Società le rate per capitale e interesse dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato. ».

ARTICOLO 11.

1. Le disponibilità del Fondo rotativo, di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono in ragione del 50 per cento al Fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi sui rifinanziamenti del Mediocredito centrale ad altre banche, a fronte di finanziamenti da queste concessi a piccole e medie imprese, come definite dalla di-

sciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario e degli enti previdenziali, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a 5 anni, e per un importo massimo non superiore a 2 miliardi di lire. Il contributo agli interessi sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento per le imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993; detto contributo è pari al 45 per cento del tasso di riferimento;

b) investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalità e le modalità di cui alle lettere a) e b), del medesimo comma 2, il contributo agli interessi è revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al Fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente.

ARTICOLO 12.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1991, n. 53, è soppresso.

ARTICOLO 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al solo fine della riduzione progressiva del costo dell'indebitamento contratto, fino al 31 dicembre 1993, dalle società interamente possedute dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle società ivi contemplate, in sostituzione di debiti già esistenti, per le finalità di cui allo stesso comma 1, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 11 mila miliardi e tenendo conto della onerosità delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.

1. 1. Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

ART. 4.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Possono essere ammesse inoltre ai benefici del prepensionamento le società cedute a terzi nel quadro degli adempimenti posti a carico del commissario liquidatore dell'EFIM dal decreto-legge 19

dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, a condizione che rientrino nel programma di cui al comma 1 e nei limiti comunque delle 1.500 unità di cui alla lettera a) del comma 4.

Conseguentemente,

al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) le società cedute di cui al comma 2-bis dovranno, nei limiti dei prepensionamenti a loro assegnati nell'ambito delle 1.500 unità di cui alla lettera a), corrispondere direttamente ed in unica soluzione all'INPS e all'INPDAI quanto previsto per l'attuazione dei prepensionamenti.

* 4. 1. Rebecchi, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Possono essere ammesse inoltre ai benefici del prepensionamento le società cedute a terzi nel quadro degli adempimenti posti a carico del commissario liquidatore dell'EFIM dal decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, a condizione che rientrino nel programma di cui al comma 1 e nei limiti comunque delle 1.500 unità di cui alla lettera a) del comma 4.

Conseguentemente,

al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) le società cedute di cui al comma 2-bis dovranno, nei limiti dei prepensionamenti a loro assegnati nell'ambito delle 1.500 unità di cui alla lettera a), corrispondere direttamente ed in unica soluzione all'INPS e all'INPDAI quanto previsto per l'attuazione dei prepensionamenti.

* 4. 2.

Basso.

Al comma 3, dopo la parola: poiché inserire le seguenti: cedute o.

** 4. 3. Rebecchi, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

Al comma 3, dopo la parola: poiché inserire le seguenti: cedute o.

** 4. 4.

Basso.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis,

1. Il personale, in servizio alla data del 21 luglio 1993, del soppresso EFIM e di tutte le società di servizi e di servizi finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, e del comitato di liquidazione EAGAT cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facoltà di presentare domanda per l'assunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni.

2. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità per l'assunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle dotazioni organiche provvisoriamente definite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e compatibilmente con le esigenze della liquidazione del personale di cui al comma 1 in forza alla data del 21 luglio 1993.

3. La domanda di assunzione, con le procedure di cui al comma 2, può essere presentata dal personale del soppresso EFIM e del comitato in liquidazione EAGAT che sia cessato dal rapporto d'im-

piego successivamente alla data del 24 maggio 1994. La domanda di riassunzione non può essere presentata dal personale del soppresso EFIM non trattenuto in servizio in conformità dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e che ha fruito dei trattamenti indicati dall'articolo 3, comma 2-*quater*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

4. Al personale assunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze con le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

6. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica-funzionale in cui ciascun dipendente è *inquadrato*.

7. Il comitato di liquidazione EAGAT viene soppresso decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Il personale delle società controllate dall'EFIM, individuate come indicato dall'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, poste in liquidazione o da porre in liquidazione, cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, se posteriore, dalla data della delibera di liquidazione. Entro lo stesso termine il personale ha facoltà di presentare la domanda di assunzione prevista al comma 7. I dirigenti delle società

controllate poste in liquidazione possono usufruire dei trattamenti indicati dall'articolo 3, comma 2-*quater*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, in alternativa alla domanda di assunzione indicata al comma 7.

4. 01. Muzio, Guerra, Marino, Carazzi, Pistone, Garavini.

ART. 7.

a7Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

a7bis. L'importo dei versamenti, sospesi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, può essere portato in compensazione, anche parziale, dei crediti vantati dalle imprese ivi indicate nei confronti del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate.

1-*ter.* La compensazione di cui al comma 1-*bis* può essere effettuata fino all'estinzione delle obbligazioni reciproche e per le quantità corrispondenti; le somme portate in compensazione sono calcolate al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) versata e al netto di eventuali acconti incassati.

7. 1. Di Rosa, Campatelli, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

ART. 11.

Al comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: potrà essere variata inserire le seguenti: con decreto del Ministro del tesoro.

11. 1.

La Commissione.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1994,
N. 513, RECANTE LIQUIDAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE
PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA (1177)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 526, 18 febbraio 1994, n. 110, 22 aprile 1994, n. 245, e 27 giugno 1994, n. 409.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « e per la funzione pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « , per la funzione pubblica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il piano di liquidazione approvato è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari »;

al comma 2, lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: « cui provvedono primarie società specializzate nazionali o estere; ».

All'articolo 3:

al comma 4, la parola: « iniziale » è soppressa;

al comma 6, le parole: « e all'articolo 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, » sono soppresse;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. Al commissario liquidatore è data facoltà, in relazione all'attivo patrimoniale, di attuare un piano di prepensionamenti per i lavoratori aventi le caratteristiche individuate dall'articolo 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. ».

All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è posto in liquidazione e cessa la sua attività, salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di

liquidazione di cui all'articolo 2, sono nominati uno o più liquidatori per l'ENCC e per le società controllate.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore, può disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o più società controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

ARTICOLO 2.

1. Il commissario liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC che deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per la funzione pubblica.

2. Il piano di liquidazione dovrà, compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni già svolte, privilegiare soluzioni che prevedano:

a) il trasferimento ad altri soggetti pubblici o privati, con priorità da accordare ai soggetti che operano nei comparti interessati, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate operanti nei settori:

1) della ricerca del legno e della forestazione;

2) della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero;

3) degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta;

4) della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica;

5) delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno;

6) del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi;

7) dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica;

b) la determinazione del patrimonio dell'ENCC e delle società controllate al fine di giungere alla sua alienazione, previa redazione di perizie valutative;

c) le modalità di alienazione del patrimonio, adottando procedure ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, con possibilità di affidare attività funzionalmente individuate a società appositamente costituite, che vengono collocate sul mercato entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla loro costituzione;

d) la determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera a);

e) l'eventuale ricorso alle disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro e comunque nel rispetto dei limiti degli organici previsti dalla legislazione vigente, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con l'ammi-

nistrazione interessata. Con il medesimo decreto si provvede a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente « Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC », le cui prestazioni ordinarie restano comunque subordinate al compimento dell'età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia dalla assicurazione generale obbligatoria (AGO), anche al fine di consentire l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

5. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

6. Per i dipendenti delle società controllate che risultavano occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di inte-

grazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito, nonché quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo periodo del comma 6 sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di liquidazione.

8. Per le finalità previste dal presente decreto il commissario liquidatore accende mutui fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi alle condizioni più favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria. I mutui saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, che diviene operante, in caso di inadempienza, a richiesta della Cassa depositi e prestiti e senza la preventiva escussione del debitore. Agli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro appositamente integrato, in considerazione della natura della spesa, con le procedure di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4.

1. Il piano di liquidazione di cui all'articolo 2 deve essere eseguito, per la parte riguardante il trasferimento del personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate, entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione del piano medesimo. Dopo tale termine il commissario liquidatore rimane in carica solo per il completamento dell'esecuzione del piano relativo alla liquidazione dell'attivo patrimoniale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996.

2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

ARTICOLO 5.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCG per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 30 settembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,50 per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

ARTICOLO 6.

1. Al termine della liquidazione il commissario liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato, al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e di personale, oppure alle società costituite ai sensi dell'articolo 2.

3. Restano fermi gli effetti del decreto del Ministro dell'industria, del commercio

e dell'artigianato in data 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1994, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società SIVA S.p.a.

ARTICOLO 7.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

2. 6.

La Commissione.

Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente:

2. Il piano di liquidazione dovrà, per le attività di interesse pubblico, privilegiare soluzioni che prevedano.

2. 1.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, lettera a), all'alea, sostituire le parole: soggetti pubblici o privati con le seguenti: soggetti pubblici, organismi dello Stato, enti pubblici, regioni, altre amministrazioni pubbliche o a soggetti privati.

2. 2.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: con il trasferimento dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e del Centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma-Casalotti, delle relative aziende sperimentali e del personale che vi opera al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con l'inserimento nel processo di riorganizzazione della ricerca agraria ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. 3. Viviani, Galdelli, Servodio, Gori, Calvi, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: attraverso procedure che ne garantiscano la piena trasparenza.

2. 4. Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri di cui al comma 1, coordina i rapporti con le amministrazioni e gli enti individuati dal piano di liquidazione.

2. 5. Galdelli, De Murtas, Voccoli.

ART. 3.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, istituisce il ruolo unico per i dipendenti dell'ENCC e delle società controllate in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo.

3. 3. Galdelli, Viviani, Servodio, Gori, Calvi, De Murtas, Voccoli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai dipendenti delle società controllate che risultavano occupati a tempo indeter-

minato alla data del 31 dicembre 1992 si applicano le vigenti disposizioni in materia di mobilità e di sostegno al reddito con i criteri e le modalità previsti per ciascun settore di attività delle stesse.

3. 1. Peraboni, Arrighini, Porta.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, *inserire le seguenti:* convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

3. 7. La Commissione.

Sopprimere il comma 6-bis.

3. 2. Peraboni, Arrighini, Porta.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Gli oneri derivanti dalla unificazione dei trattamenti previsti al comma 6 sono anticipati all'INPS dal Ministero del tesoro, che verrà rimborsato dalla gestione di liquidazione, nell'ambito dei trasferimenti dello Stato all'INPS così come quantificati annualmente in sede di legge finanziaria.

3. 4. Gori, Servodio, Galdelli, Viviani, Calvi, De Murtas, Voccoli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto del comma 6 ai dipendenti delle società controllate che non rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di liquidazione.

3. 5. Gori, Servodio, Galdelli, Viviani, Calvi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il patrimonio dell'ENCC e delle società controllate venga trasferito in tutto o in parte a soggetti pubblici, il mutuo di cui al presente comma viene elevato in proporzione al valore dei beni trasferiti nel comparto pubblico.

3. 6. Servodio, Galdelli, Calvi, Gori, Viviani.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 2 inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. 1. Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ogni sei mesi il commissario liquidatore informa le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato sull'attuazione del piano di liquidazione.

4. 2. Galdelli, De Murtas, Voccoli.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

6. 1. La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. n. 1177 di conversione del decreto-legge 27

agosto 1994, n. 513, recante la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

impegna il Governo, nell'ambito del piano di liquidazione; a procedere al riordino di alcune attività, di pertinenza dell'Ente e delle società collegate, di rilevante interesse pubblico ed in particolare:

1) a procedere, nell'interesse della collettività, alla costituzione dei sottoelencati centri di ricerca:

a) l'Istituto sperimentale di pioppicoltura di Casale Monferrato;

b) il centro di ricerca e sperimentazione agricola e forestale di Roma-Casalotti;

c) il centro di ricerca e sperimentazione nei settori cartario, grafico e cartotecnico; adottando appropriata dimensione giuridica e favorendone il potenziamento ai fini di una migliore operatività;

2) a farsi carico della collocazione del personale tutto, non escluso quello impegnato nelle aziende agricole funzionalmente connesse alle attività di ricerca e sperimentazione, preferibilmente in organismi dello Stato, enti pubblici, regioni ed amministrazioni locali in modo da non disperdere le professionalità e competenza acquisite.

(9/1177/1) Viviani, Servodio, Galdelli, Raffaelli, Gori, Calvi, Muzio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

tenuto presente che la liquidazione dell'ente non deve compromettere o disperdere un vasto, collaudato e produttivo

patrimonio di strutture, professionalità e importanti sperimentazioni, particolarmente riguardanti l'attività vivaistica e di forestazione, che sono di indispensabile supporto a nevralgici settori dell'agricoltura, della tutela e promozione dell'ambiente, delle risorse boschive;

impegna il Governo:

a predisporre misure specifiche, anche separate da quelle generali attinenti alla liquidazione dell'ENCC, volte a recuperare, organizzare e potenziare le strut-

ture ed il personale qualificato delle attività integrate di ricerca, sperimentazione e vivaistica, presenti all'interno della Società agricola e forestale e delle sue aziende operanti nelle varie regioni italiane;

ad attuare tali misure con modalità e tempi raccordati a quelli della liquidazione dell'ENCC, riferendo in proposito alle competenti Commissioni parlamentari entro lo stesso termine previsto dall'articolo 4, comma 1, primo periodo.

(9/1177/2)

Benedetti Valentini, Patarino.

DISEGNO DI LEGGE: S. 798. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1994, N. 524, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI PER IL COMPLETAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI NAPOLI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA MONDIALE DEI MINISTRI DELLA GIUSTIZIA SUL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (1352)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per il completamento delle strutture, delle dotazioni strumentali, dei sistemi e servizi informatici e degli impianti di sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, senza limiti di importo, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e a quanto previsto dal capoverso secondo dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

2. L'attuazione degli interventi è curata dalla Direzione generale degli affari civili

del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti di cui al comma 1 e delle spese comunque occorrenti provvede il direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dallo stesso direttore generale o da un magistrato del Ministero da lui delegato.

4. Per i pareri di competenza dell'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione si applica il disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

ARTICOLO 2.

1. È istituita una apposita commissione per la determinazione e l'adozione degli interventi strutturali e per ogni altra esigenza, in Napoli, connessa alla realizzazione della Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, nonché per la determinazione e l'adozione degli interventi di sistemazione urbana e di manutenzione del territorio circostante il nuovo

palazzo di giustizia di Napoli, sito nel centro direzionale della città, e per le relative modalità esecutive.

2. La commissione è presieduta dal prefetto di Napoli ed è composta dal presidente della giunta regionale della Campania, dal presidente della provincia di Napoli, dal sindaco della città, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal sovrintendente ai beni artistici e storici, dal sovrintendente ai beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. Ciascun componente può delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o di impedimento del prefetto, da un funzionario da lui delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. La partecipazione alla commissione non comporta indennità o altri emolumenti.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, che si avvale dell'ufficio tecnico provinciale e dell'ufficio tecnico del comune, richiedendo, se necessario, la collaborazione dell'ufficio tecnico regionale.

4. I provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi visti dal prefetto.

ARTICOLO 3.

1. Per le esigenze connesse alla realizzazione della Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine or-

ganizzato transnazionale, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1994.

2. Per le esigenze connesse agli interventi di sistemazione urbana e di manutenzione del territorio circostante il nuovo palazzo di giustizia di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.

ARTICOLO 4.

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 2, il prefetto di Napoli opera quale funzionario delegato ai sensi dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e rende il conto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato.

2. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1994, recante istituzione del Segretariato nazionale per la Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale.

ARTICOLO 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 6.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le norme di cui al presente decreto si applicano integralmente anche

per la costruzione dell'edificio della nuova pretura del palazzo di giustizia di Palermo. Le imprese che effettueranno i lavori assumeranno preferibilmente i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, già assunti per effettuare precedenti lavori.

1. 1.

Scozzari, Manganelli, Incorvaia,
Danieli.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta dell'11 ottobre 1994.**

Aimone Prina, Aloï, Anedda, Asquini, Biondi, Comino, Costa, Cova, D'Onofrio, Fiori, Fumagalli Carulli, Gasparri, Gnutti, Lembo, Li Calzi, Marano, Maroni, Martusciello, Mastrangelo, Matranga, Matteoli, Mazzetto, Meo Zilio, Parlato, Pezzoni, Antonio Rastrelli, Scarpa Bonazza Buora, Segni, Spini, Teso, Urbani, Usiglio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 10 ottobre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VENEZIA: « Norme a favore dei docenti nei conservatori di musica in possesso di nomina temporanea » (1418);

LANDOLFI: « Norme per il riconoscimento dei servizi di insegnamento della religione cattolica ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie permanenti » (1419);

MARINO BUCCELLATO e PATARINO: « Norme per la tutela paesaggistica dell'ambiente » (1420).

Saranno stampate e distribuite.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la con-

versione in legge dei decreti-legge 8 agosto 1994, nn. 491, 492 e 494, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale » (1158);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale » (*approvato dal Senato*) (1361).

« Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494, recante norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonché a sostegno dell'occupazione » (1161).

Conferma dell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente e richiesta di parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

La VI Commissione permanente (Finanze) ha richiesto che la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla X Commissione permanente (Attività produttive),

in sede referente, con il parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione, sia trasferita alla sua competenza primaria:

PERABONI ed altri: « Nuove norme in materia di cessione di crediti vantati da imprese nei confronti della pubblica amministrazione » (448).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta di legge, la Presidenza ritiene che debba esser confermata la competenza della X Commissione permanente (Attività produttive) e che il parere della VI Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento.

Annuncio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 29 settembre 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione,

costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 22 settembre 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Giovanni GORIA, nella sua qualità di ministro delle finanze *pro tempore*.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, lo schema di decreto di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 1995.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze). Tale parere dovrà essere espresso entro il 9 novembre 1994.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.